



Foggia, li **23/01/2014**

Prot. n° **1276**

Alle Imprese Edili
Ai Consulenti del Lavoro
LORO SEDI

Oggetto: Ritenute fiscali sulle somme versate alla Cassa Edile.

A seguito dell'entrata in vigore del DM 27/10/2009, le imprese devono includere nella retribuzione imponibile del lavoratore, ai fini delle ritenute fiscali, non solo la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Resta invariata la non assoggettabilità fiscale della quota parte del contributo Cassa Edile destinata alla copertura degli oneri di gestione della Cassa medesima e degli oneri per le integrazioni salariali nei casi di malattia ed infortunio.

Alla luce di quanto premesso, al fine di rendere possibili i conguagli fiscali relativi ai redditi 2013, nonché gli adempimenti tributari mensili dell'anno 2014, si comunica che la scrivente Cassa Edile ha quantificato nello **0,70%** l'incidenza percentuale sul monte salari dichiarato (e versato) nell'anno 2013 della spesa complessiva per assistenze sanitarie e non sanitarie, soggetta – per quanto detto – ad imposizione Irpef. La predetta misura percentuale, applicata all'imponibile Cassa Edile di ciascun lavoratore, andrà ad aumentare la base imponibile del lavoratore medesimo ai soli fini IRPEF.

Le imprese edili devono, quindi, effettuare il relativo conguaglio fiscale, entro e non oltre il **28 febbraio 2014**, per i conseguenti adempimenti fiscali. Inoltre, potranno applicare la medesima aliquota, in acconto, anche per tutto il 2014, fermo restando l'eventuale conguaglio da effettuarsi nell'annualità successiva, sulla base della effettiva aliquota che sarà, tempestivamente, comunicata previa quantificazione in sede di bilancio.

Gli Uffici della Cassa Edile di Capitanata restano a disposizione per ogni, eventuale, chiarimento.

Distinti saluti

Il Direttore
Dott. Franco Marseglia